

PROGETTO E NORMA: DALLA CONFLITTUALITÀ ALLA CONDIVISIONE PER UN LINGUAGGIO COMUNE

DOSSIER

Marco Dugato, <https://orcid.org/0000-0003-4593-3659>
Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Bologna, Italia

marco.dugato2@unibo.it

Per come si sono venuti sviluppando i sistemi democratici contemporanei e le società tecnologicamente progredite, il rapporto tra il diritto e le scienze e le arti porta in sé un inevitabile paradosso: per un verso, è ineludibile ed inscindibile; per altro verso è ontologicamente conflittuale.

È ineludibile, perché la legge rappresenta il dominio del popolo sulle regole. La legge proviene dalle assemblee elette a suffragio universale ed esprime le scelte che la maggioranza della collettività (o almeno così si assume) intende imporre a tutti. In questa sua funzione, il diritto non accetta né potrebbe logicamente accettare aree non dominate dalla sua influenza, poiché non vi sono aree dell'attività umana e delle relazioni soggettive che possano dirsi libere da interessi collettivi o irrilevanti per una società organizzata.

Il conflitto è però l'altra faccia della medaglia. Il diritto e le sue norme non sono le regole sociali ma sono alcune delle regole sociali. In buona sostanza, il diritto non costituisce che uno dei complessi di regole a cui la comunità le comunità sono soggette e spesso le regole sono non solo disomogenee quanto lo sono i complessi a cui appartengono ma addirittura tra loro in aperta contraddizione.

Il più facilmente percepibile ed il più studiato di quei conflitti è quello tra le norme giuridiche e le regole religiose, che non si riducono ad unità se non negli stati teocratici e che, negli stati laici moderni, è paradigmatico del dominio del diritto poiché, oggi a differenza del passato, la sola violazione delle norme giuridiche è assistita da sanzioni imposte con la forza. Lo stesso accade nel conflitto tra regole del diritto e regole etiche o morali. Sono sistemi regolativi in costante competizione, uno dei quali è però assistito dalla forza.

PROJECT AND REGULATION: FROM CONFLICT TO SHARING FOR A COMMON LANGUAGE

In the light of the development of contemporary democratic systems and technologically advanced societies, the relationship between law, sciences and arts entails an inevitable paradox that, on the one hand, relationship is inescapable and inseparable, while on the other hand, relationship is ontologically conflicting. It is unavoidable since the law represents the dominance of people over rules. Law comes from assemblies elected by universal suffrage, and expresses the choices the majority of the community (or at least that is the assumption) intends to impose on everyone. Given its function, the law does not and could not logically accept areas not dominated by its influence. Indeed, collective interests arise in all areas of human activity and subjective relations, while all areas of human activity and subjective relationships are relevant to an organised society.

Nella rappresentazione di Lucrezio, il diritto nasce come risposta d'ordine alle brutali lotte per il potere conseguenti all'uccisione degli antichi re e si giustifica come limite al potere dei magistrati, vincolati così all'applicazione di regole e da queste limitati. Non è una rappresentazione originale, poiché, come ricorda Norberto Bobbio, il potere dello Stato (legislativo o amministrativo che sia) sempre si fonda sulla consapevolezza che è meglio un potere regolato del conflitto tra molti poteri, ognuno dei quali si legittima da sé. Quel che però di peculiare traspare, almeno agli occhi del giurista, sono la funzione del diritto ed il suo carattere. In contrapposizione alla visione tradizionale della legge come strumento di risoluzione pacifica alternativo alla violenza della forza, Lucrezio lo disegna come violenza esso stesso. Si tratta di una violenza subdola, celata dietro la promessa di liberazione degli individui dal degenerare dell'arbitrio e delle armi. Un inganno, dunque, che dapprima ha indotto il genere umano a sottomettersi di buon grado alle leggi e alla giustizia, svelandosi poi nella sua vera natura, giacché «*Inde metus maculat poenarum praemia vitae*».

Il carattere del diritto è dunque quello di un potere che, sebbene meno crudele della forza, conduce comunque alla sottomissione degli uomini (spontanea in origine e poi imposta). La sua funzione è il *metus*, la paura indotta dalla minaccia delle pene. L'effetto è la rovina dei doni della vita.

Anche non volendo accedere alla visione protoanarchica di Lucrezio, resta il dato di fondo: il diritto è un complesso di regole che non accetta che vi siano ambiti dell'agire umano esclusi dalla sua influenza e quindi è destinato ad entrare in conflitto con le altre regole che hanno il medesimo ambito di applicazione.

However, conflict is the other side of the coin. Law and its rules are not the social rules, but rather they are *some of the* social rules. In essence, law is nothing but *one of the* complexes of rules to which communities are subject; moreover, rules are often as uneven as the complexes to which they belong, and they are just as often mutually contradictory.

The most easily perceived and the most studied conflicts are between legal rules and religious rules. The conflict is not perceived in theocratic States (where those rules are unified), but in modern secular States it is paradigmatic of the dominance of law since, today, unlike in the past, the violation of legal rules is the only one regulated by sanctions imposed by force. The same happens in the conflict between legal rules and ethical or moral rules, as these regulatory systems stand in

constant conflict, but only one of them is assisted by force.

In Lucretius' theory, law arises as a response of order to the brutal struggles for power resulting from the killing of ancient kings, and the law is justified as a limit to the power of magistrates, who are thus bound to the application of rules and limited by them. This is not an original representation, since, as Norberto Bobbio reminds us, the power of the State (whether legislative or administrative) is always based on the knowledge that one regulated power is better than the conflict between many powers, each of which legitimises itself. However, what transpires to be peculiar, at least in the eyes of the jurist, are the function of the law and its character. In contrast to the traditional view, where the law is perceived as a means of peaceful resolution, an alternative to the violence of

La premessa sin qui condotta può apparire stravagante rispetto al tema che costituisce l'oggetto di questo scritto. A mio avviso, invece, contiene in sé la perfetta rappresentazione del rapporto che lega il progetto alla norma giuridica. Un rapporto che mette in relazione due entità che solo apparentemente sono dissimili. Il progetto, come la norma, rappresenta il collegamento tra un'idea, un obiettivo ideale, e la trasformazione concreta della realtà fisica. In fondo, esso traduce uno scopo ideale, sia esso l'edificio che si immagina o uno spazio urbano, in segni e simboli che ne consentono la realizzazione materiale. La legge, allo stesso modo, veicola uno scopo ideale (la soddisfazione del bisogno di una collettività) per mezzo di parole e formule lessicali che consentono all'amministrazione di agire materialmente per la realizzazione di quel bisogno. Progetto e norma sono il ponte tra la rappresentazione di un bisogno e di una volontà e la loro realizzazione nel concreto.

In fondo e con buona pace di Lucrezio, il diritto e il progetto costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'ideale; il metodo a cui le attività umane si affidano per far convivere la concretizzazione di più visioni ideali in un sistema che non ceda all'imposizione di chi ha più forza o di chi arriva prima.

Forse è per questa ragione che la tensione tra progetto e norma si fa più intensa di quella che caratterizza la relazione tra la norma e altre regole concorrenti. Se le regole della religione lasciano che l'ideale resti tale e si limitano a condizionare l'intimo dell'uomo, il progetto e la norma hanno il carattere comune di veicolo tra l'ideale e la sua realizzazione materiale che si è appena descritto.

Vi è di più. Come la norma giuridica trova un ostacolo alla trasformazione in fatto dell'idea nel limite delle disponibilità

force, according to Lucretius the law itself is violence. It is a devious violence, concealed behind the promise that individuals will be released from the degeneracy of arbitrariness and weapons, a deception that first brought humankind to gladly submit to laws and justice, later revealing itself in its true nature, since «*Inde metus maculat poenarum praemia vitae*».

Therefore, the law is a power that, though less cruel than force, nevertheless leads to a submission of men (originally spontaneous and then imposed). Its function is *metus*, the fear induced by the threat of punishment. The effect is the ruin of the gifts of life.

Even if we do not want to access Lucretius' proto-anarchist view, the basic fact remains that law is a set of rules, which does not accept the existence of areas of human action excluded from its influence and, therefore, the law is

destined to come into conflict with other rules having the same field of application.

The premise conducted so far may seem outlandish in relation to the topic of this paper. In my opinion, however, it contains the perfect representation of the relationship that binds the project to the legal rule, a relationship that relates two entities, which are only apparently dissimilar. The project, like the legal rule, represents the connection between an idea, an ideal goal, and the concrete transformation of physical reality. In short, it translates an ideal purpose (be it a building or an urban space) into signs and symbols that enable its material implementation. Likewise, the law conveys an ideal purpose (the satisfaction of a community need) by means of lexical words and formulae, which enable the administration to take material action to meet that need.

finanziarie (è così che legge, rappresentata come un mago che "fa del bianco nero", si rivela per l'illusionista che è, dominata dalla materialità dei limiti economici), così il progetto deve mediare tra l'ideale e i limiti imposti dalle risorse e dalle leggi della fisica.

Il presupposto comune, tuttavia, non ha in passato dato origine ad una "alleanza" tra diritto e progetto, ad un'armonica convergenza, bensì ad una convivenza diffidente ed imposta, che è andata peggiorando col tempo. Se in passato, infatti, il diritto aveva lasciato un ampio margine di autonomia al progetto, limitandosi a definire i confini essenziali tra "consentito" e "proibito", con il complicarsi degli interessi da perseguire e delle relazioni intersoggettive si è fatto più invadente. Alle poche vecchie norme se ne sono andate aggiungendo di nuove, sempre più dettagliate e destinate a coprire ogni profilo tipico del progetto. Il progettista è comprensibilmente diventato claustrofobico, oppresso dal diminuire dello spazio di libertà.

Per quanto sia consapevole dell'impopolarità dell'affermazione, ho sempre ritenuto che la colpa dell'ipertrofia normativa non possa ricondursi alla sola onnipotenza del regolatore ma sia imputabile al concorso dei regolati. Come ho avuto modo già di scrivere, «in una schizofrenia tutta moderna, chi si lamenta delle troppe leggi continua in realtà a chiederne di nuove. Chi vive il diritto come una catena nella sua vita o nella sua professione chiede nuove catene o nuove maglie nella catena che già lo vincola. Ogni nuovo problema ha schiere di postulanti di soluzioni giuridiche; ogni portatore di interesse, individuale, collettivo o di categoria che sia, chiede protezione al diritto per quell'interesse. "Ci vorrebbe una legge", "manca una legge" sono espressioni che leggiamo e usiamo con frequenza».

Project and law are the bridge between the representation of a need (or a will) and its concrete execution.

After all, and with good grace to Lucretius, law and project constitute instruments of rationalisation of the ideal. They are the method human activities rely on to shape multiple ideal visions and to make them coexist within a system that does not yield to the imposition of who has more power or who comes first.

Perhaps it is for this reason that the tension between project and law becomes more intense than the tension characterising the relationship between legal rules and other rules. Religious rules let the ideal remain as it is, and they merely condition man's inner self. By contrast, as just described, the project and the legal rules have the common character of being a vehicle between the ideal and its material realisation.

There is more. Just as the legal rule finds in the limit of financial availability an obstacle to the material transformation of the idea – this is how the law, represented as a magician who "turns white into black", reveals itself as an illusionist dominated by the materiality of economic limits – likewise, the project must mediate between the ideal and the limits imposed by resources and by the laws of physics.

This common premise, however, has not given rise in the past to an "alliance", a harmonic convergence, between law and project. Conversely, there has been a distrustful and imposed coexistence, which has worsened over time. Indeed, if in the past the law had left a wide margin of autonomy to the project, limiting itself to defining the essential boundaries between "permitted" and "prohibited", as soon as the interests to be pursued and

In verità, che io abbia ragione o torto poco influisce sull'effetto. È percepito e soprattutto è vero che vi sono sempre più vincoli normativi di cui il progetto deve tenere conto. Le prescrizioni in materia ambientale, di prevenzione dei rischi, di incentivo all'inclusione in ambiente urbano sono solo alcuni degli esempi di campi conquistati dal diritto e sottratti, in misura più o meno rilevante, alla scelta del progetto. La sensazione è quella di una lotta tra signori confinanti, in cui uno di essi (il diritto) è l'aggressore e l'altro (il progetto) quello costretto a difendere il proprio terreno. L'origine della percezione, oltre che nell'ontologia del rapporto tra norma e progetto che ho descritto in principio, è da rinvenire nel ruolo effettivo che in passato le regole giuridiche hanno giocato. Il ruolo che la legge ha in passato giocato nel mondo del progetto, dell'architettura e della pianificazione è stato quello di limite, di argine all'agire. Lo ha fatto con norme di divieto o di prescrizione attiva di comportamenti, sostanzialmente vietando le azioni diverse da quelle tipizzate, alimentando così l'atteggiamento difensivo ed ostile del progettista verso la regola ed innalzando un muro tra i due confinanti. Si sa che è più difficile, almeno concettualmente, abbattere muri antichi che muri recenti, come dimostra la tendenza che abbiamo a considerare ancora oggi il centro storico delle città quello delimitato dai confini delle mura medievali. Così, il *totem* della norma come ostacolo è difficile da abbattere. Il lettore, anche il più illuminato, che provi onestamente a riflettere sul pensiero che stabilmente l'accompagna non potrà che ammettere la sua diffidenza rispetto ai limiti normativi all'attività progettuale e la percezione della legge come ostile guardiano di un'ortodossia imposta con brutalità. Ma è davvero questo il ruolo che la legge svolge oggi? Ancor meglio: è ancora questo il ruolo che intende

the intersubjective relations became more complicated, the law became more intrusive. The few old rules have been joined by new ones, increasingly detailed and intended to cover every typical project profile. The designer has understandably turned claustrophobic, oppressed by the diminishing space of freedom.

As much as I am aware of the unpopularity of the statement, I have always believed that the fault of regulatory hypertrophy cannot be blamed solely on the omnipotence of the regulator, since it is also attributable to the concurrence of the regulated parties. As I have written before, «in the modern schizophrenia, those who complain about too many laws actually keep asking for new ones. Those who experience law as a chain in their lives or professions ask for new chains or new links in the chain that already binds

them. Every new problem has legions of claimants for legal solutions; every bearer of interest, whether individual, collective or trade, asks the law for protection of that interest. "It would take a law", "lack of a law" are expressions we read and use frequently».

In truth, whether I am right or wrong has little consequences on the effect. It is perceived and most of all it is true that there is an increasing number of regulatory constraints the project is required to comply with. Requirements related to environment, risk-prevention and incentives for inclusion in urban settings are just some of the examples of fields conquered by the law and removed, to a greater or lesser extent, from the project choice. The feeling is that of a struggle between bordering lords, in which one of them (the law) is the aggressor and the other (the project) is the one forced to defend its ground.

giocare? A mio avviso, no; e se si converrà con ciò che sto per esporre, forse si può considerare aperta una via nuova per la relazione tra norma e progetto.

Per un giurista è ormai un dato certo che nella norma prevale il ruolo "funzionalizzante" rispetto a quello di divieto. In termini più piani, le norme sono oggi concentrate sulla definizione e sulla realizzazione di obiettivi che la collettività (almeno una sua parte consistente) ritiene prioritari. Le regole giuridiche contemporanee, in una sorta di ritorno allo spirito della legge speciale di Napoli del 1885, non proteggono situazioni esistenti e non vietano azioni che le possano sfavorevolmente condizionare, ma indirizzano verso l'evoluzione delle situazioni ed impongono comportamenti ed azioni per indurre quell'evoluzione. Si pensi proprio alle prescrizioni in tema di prevenzione del rischio sismico e di quello idrogeologico o a quelle di induzione al passaggio a sistemi energetici più efficienti fondati sull'auto-sufficienza e sulla transizione a fonti rinnovabili. Si pensi, infine al contenimento del consumo del suolo. Se è vero che si presentano come limite od ordine, è ancor più vero che la sostanza risiede nello scopo e non nella rappresentazione: perseguire la sostenibilità. Disegnano un indirizzo che non è altro se non quello socialmente percepito come prevalente. Con ciò, è falso che la norma mira al bene della società ed è vero, invece, che la norma è volta a realizzare ciò che si assume essere bene per la maggioranza sociale.

Non è diversa la vocazione del progetto, che oggi non si limita al bello o all'utile ma porta in sé una potente idea di evoluzione, di tendenza alla realizzazione di valori e obiettivi che paiono in gran parte coincidenti da quelli perseguiti dalla legge. Comune funzione e comuni obiettivi. Se in un recente passato ho imma-

In addition to the described ontology of the relationship between legal rules and project, the origin of this perception is to be found in the actual role played in the past by legal rules. The role played by the law in the world of design, architecture and planning has been that of limiting and curbing action. In essence, what occurred was, on the one hand, the prohibition against actions other than those typified and, on the other hand, the feeding of the designer's defensive and hostile attitude toward the rule. Thus, a wall was erected between the two neighbours.

It is a known fact that it is more difficult, at least conceptually, to tear down ancient walls than recent walls, as evidenced by the still current bias to consider the historic city centre as the one surrounded by the medieval walls. Thus, the *totem* of the legal rule as an obstacle is difficult to tear down.

The reader, even the most enlightened, who honestly tries to reflect on the concept that steadily accompanies his daily practice, will have no choice but to admit that he is distrustful of regulatory limits to the design activity, and that he perceives the law as a hostile guardian of a brutally imposed orthodoxy. But is this really the role the law plays today? Even better, is this *still* the role it intends to play? In my opinion, it is not. And, if one agrees with what I am about to expound, perhaps a new path may open for the relationship between legal rule and project.

To a jurist, it is a fact that, in the legal rule, the "functional role" prevails over the "prohibition role". In flattering terms, legal rules today focus on defining and achieving goals the community (at least a substantial part of it) considers a priority. In a sort of return to the spirit of the special law

ginato le norme e gli apparenti limiti come un'occasione per il progetto, oggi li vedo dunque come l'ontologia stessa del progetto contemporaneo, che trova il suo essere nella realizzazione di quegli obiettivi. Il progetto è dunque più ricco di quanto fosse in passato, tendendo non solo al bello ed al funzionale ma anche al processo di trasformazione sociale. L'esperienza giapponese è significativa, al riguardo.

Non dovrebbe più apparire logica la contrapposizione ma il suo contrario. Dovrebbe immaginarsi un'armonica relazione in cui la legge traduce in indirizzi valori avvertiti come primari e il progetto produrne l'effetto. In una visione sincretica come questa, il progetto diverrebbe, al contempo, atto di creazione e atto giuridico produttivo di effetti. L'architettura sarebbe la realizzazione, oltre che di idee, di valori.

Eppure, i muri antichi sono difficili da abbattere. Soprattutto quando la porta di comunicazione tra i due territori è vigilata da un terzo soggetto: l'amministrazione. Spesso, nella visione del progettista, legge e amministrazione sono visti come un'unica sostanza. Ciò che per il giurista è scontato, non lo è per l'architetto, per il quale legge e amministrazione sono in fondo il dominio della regola e della sua forza. In realtà, esse, seppur unite dall'obiettivo, muovono in eterna tensione. L'amministrazione è chiamata a produrre atti che realizzino gli scopi della legge, ma spesso la legge dimentica di darle strumenti, materiali e culturali, per poter adempiere al proprio compito o di frenarne l'azione. Tanto che anche l'amministrazione, proprio come il progettista, finisce per valutare la legge come ostacolo o come tiranno insensibile e per percepire sé stessa come suo ostaggio. Per trasformare la diffidenza ed il conflitto nella consapevolezza del percorso comune, dunque, norma e progetto non sono

of Naples of 1885, contemporary legal rules neither protect existing conditions, nor do they prohibit actions that might jeopardise them. Nowadays, legal rules direct toward the evolution of settings and impose behaviours and actions to induce that evolution. Just think of the prescriptions on seismic and hydrogeological risk prevention or those inducing the transition to more efficient energy systems based on self-sufficiency and transition to renewable sources. Consider, finally, the containment of land consumption. While it is true that these prescriptions are presented as a limit or order, it is even more true that the substance lies in the purpose and not in the representation, and the purpose is the achievement of sustainability. Prescriptions draw a direction that is nothing but the socially perceived prevailing one. However, it is false to say that the legal rule aims at

the good of society, and it is true, instead, that the legal rule aims at achieving what is assumed to be good for the social majority.

The project's vocation is no different. Indeed, today the project is not limited to the beautiful or the useful, but carries within it a powerful idea of evolution, a tendency toward the application of values and goals that seem to largely coincide with those pursued by the law. Common is the function and common are the goals. If, in the recent past, I imagined the legal rules and their apparent constraints as an opportunity for the project, today I see them as the exact ontology of a contemporary project, whose existence precisely lies in the fulfilment of those goals. The project is thus richer than it was in the past, tending not only to the beautiful and the functional, but also to the process of social transformation.

sufficienti. È necessario che s'incammino insieme all'amministrazione. Gli strumenti giuridici non mancano. La partecipazione, gli accordi il dialogo personale sono istituti che, introdotti sin nel 1990, hanno cominciato da qualche tempo a trasformare la relazione tra amministrazione e privato. Si tratta però di compiere passi decisivi che ancora spaventano per mezzo di un'azione complessa e lunga, che non può prescindere dalla costruzione di un linguaggio comune, da un comune percorso di conoscenza e da una formazione meno parcellizzata ed atomistica.

Sotto il primo profilo, la stessa scansione normativa delle fasi progettuali nell'ambito degli appalti pubblici di lavori ha costruito in passato steccati complessi. Preliminare, definitivo, esecutivo, cantierabile sono termini e concetti sostanzialmente imposti non dalla tecnica architettonica ma da una struttura giuridica che muove per confini netti e tratti certi che per la scienza non hanno significato ma che per il diritto producono conseguenze. Il recentissimo passaggio alla nuova definizione normativa, certo più libera e meno ansiosa di predefinire contenuti astratti, è un passo nella direzione giusta verso l'unificazione di sostanza e concetti.

Un linguaggio comune presuppone tuttavia comuni conoscenze e percorsi formativi capaci di costruirle. Il progettista non si farà giurista, ma la condivisione di un percorso non può che fondarsi su elementi fondativi e presupposti avvertiti come comuni e sulla consapevolezza che per il diritto le parole non sono il modo per qualificare una sostanza, ma sono "significanti qualificati" e sostanza esse stesse.

The Japanese experience is significant in this regard.

Therefore, the contrast should no longer appear logical, rather the opposite. A harmonious relationship should be imagined. The law translates values perceived as primary into addresses, and the project produces their effect. In such a syncretic vision, the project would become, at the same time, an act of creation and a legal act that produces an effect. Architecture would thus be a form of implementation, not only of ideas, but also of values.

Yet, old walls are difficult to break down. Especially when the gateway between the two territories is guarded by a third party, the administration. Often, in the planner's view, law and administration are seen as one. What is obvious to the jurist is not obvious to the architect, for whom law and administration represent the domain of

the rule and its force. Actually, though united by purpose, they move in eternal tension. Administration is called upon to produce acts that accomplish the purposes of the law; nevertheless, the law often forgets to provide administration with material and cultural tools, the ones needed to enable it to fulfil its task or to restrain its action. Consequently, even the administration, just like the planner, ends up considering the law an obstacle or an insensitive tyrant, and perceives itself as its hostage.

Therefore, the legal rule and the project do not suffice to transform distrust and conflict into awareness of the common path. They need to walk together with the administration. To this end, there is no lack of legal instruments. Participation, agreements and personal dialogue are institutions that, introduced as early as 1990, have

REFERENCES

- Bonetti, T. (2011), *Il diritto del "governo del territorio" in trasformazione*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Cimbali, F. (2017), "Programmazione e strategia nell'uso del territorio", *Dir. econ.*, Vol. 3.
- De León, S.A. (2017), *Composite administrative procedures in the European Union*, Iustel, Madrid.
- Dugato, M. (2017), "Terremoto, ricostruzione e regole degli appalti", *Munus*, Vol. 3, pp. 485-496.
- Dugato, M. (2019), "Progetto e diritto perfetto", *Ardeth*, Vol. 4, pp. 186-195.
- Franca, S. (2018), "Cura dei beni comuni e responsabilità condivisa: spunti ricostruttivi", *Munus*, Vol. 1, pp. 47-86.
- Iaione, C. (2017), "The right to the Co-City", *IJPL - Italian Journal of Public Law*. Available at: <https://www.ijpl.eu>.
- Lozano Cutanda, B. (2009), *La configuración jurídica del derecho al medio ambiente, con su doble componente objetivo-subjetivo, en la doctrina del TEDH, Derecho fundamentales y otros estudios (en homenaje al Prf. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo)*, El Justicia de Aragón, Zaragoza.
- Mattarella, B. (2010), "Participation in Rulemaking in Italy", *IJPL - Italian Journal of Public Law*. Available at: <https://www.ijpl.eu>.
- Mladenov, M. (2017), "Acts of Administrative Assurance: nature and effects", *IJPL - Italian Journal of Public Law*. Available at: <https://www.ijpl.eu>.
- Olmo, C. (2018), *Città e democrazia. Per una critica delle parole e delle cose*, Donzelli, Roma.
- Olmo, C. (2023), *Storia contro storie. Elogio del fatto architettonico*, Donzelli, Roma.
- Predieri, A. (2004), *Alpinia barocca: paesaggio, arte, culture*, Il Saggiatore, Milano.

for some time now begun to transform the relationship between administration and private parties. However, it is a matter of taking decisive but still frightening steps by means of a complex and lengthy action, which cannot be separated from the construction of a common language, a common path of knowledge, and less parcelled and atomistic training.

In the first respect, the normative sequence of design phases in public works contracts erected complex fences in the past. "Preliminary", "definitive", "executive", "workable" are terms and concepts substantially imposed not by an architectural technique but rather by a peculiar legal structure, the one that moves by clear boundaries and undeniable traits, which are meaningless to science but not to the law. The very recent shift to the new normative definition, clearly freer and

less anxious to predefine abstract content, is a step in the right direction toward the unification of substance and concepts.

However, a common language needs common knowledge as well as training paths capable of building it. The designer will not become a jurist, but the sharing of a path can only be based on two factors: common cornerstones and premises, as well as the awareness that, for the law, words are not the way to qualify a substance but are "qualified signifiers" and substance themselves.